

COMUNE DI RASSA

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E ACCERTAMENTO MORTE

- Articolo 4 Accertamento di morte

CAPO III-FERETRI

- Articolo 5 Deposizione della salma nel feretro. Tempo massimo entro cui procedere alla sepoltura della cassa metallica o all'inumazione della salma
- Articolo 6 Feretri per inumazione, cremazione e trasporto
- Articolo 7 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 8 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV-TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 9 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 10 Trasporti funebri
- Articolo 11 Norme generali per i trasporti
- Articolo 12 Riti religiosi
- Articolo 13 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 14 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 15 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 16 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 17 Trasporto di resti

TITOLO II-CIMITERI

CAPO I-CIMITERI

- Articolo 18 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 19 Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 20 Disposizioni generali
- Articolo 21 Zone e spazi cimiteriali
- Articolo 22 Tumulazioni e sepolture private
- Articolo 23 Manutenzioni
- Articolo 24 Tombe di famiglia
- Articolo 25 Tombe individuali o nicchie ossario

CAPO III-INUMAZIONE

- Articolo 26 Inumazione
- Articolo 27 Inumazioni gratuite

CAPO IV-ESUMAZIONE

- Articolo 28 Esumazione ordinaria
- Articolo 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 30 Esumazione straordinaria
- Articolo 31 Esumazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 32 Raccolta delle ossa
- Articolo 33 Oggetti da recuperare
- Articolo 34 Disponibilità dei materiali

CAPO V-CREMAZIONE

Articolo 35 Autorizzazione alla cremazione
Articolo 36 Affidamento e dispersione delle ceneri
Articolo 37 Procedura per l'affidamento
Articolo 38 Modalità di conservazione
Articolo 39 Luoghi di dispersione delle ceneri
Articolo 40 Procedura per la dispersione
Articolo 41 Senso comunitario della morte
Articolo 42 Informazione ai cittadini

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43 Disciplina dell'ingresso
Articolo 44 Divieti speciali
Articolo 45 Riti funebri
Articolo 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
Articolo 47 Fiori e piante ornamentali
Articolo 48 Materiali ornamentali

TITOLO III - LAVORI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 49 Accesso al cimitero
Articolo 50 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 51 Funzioni - Licenza
Articolo 52 Divieti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 53 Mappa
Articolo 54 Annotazioni in stampa
Articolo 55 Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali
Articolo 56 Tariffe cimiteriali - Criteri

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 58 Cautele
Articolo 59 Norma transitoria
Articolo 60 Norma di rinvio

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il controllo dei dati e applicazione del regolamento viene effettuato dagli uffici comunali competenti, i quali comunicheranno al Sindaco eventuali anomalie o difformità riscontrate al suddetto regolamento.

Articolo 3

Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto da I Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E ACCERTAMENTO DI MORTE

Articolo 4

Accertamento di morte

(1) Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 578 avente ad oggetto: -norme per l'accertamento e la certificazione di morte - e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/8/1994 avente ad oggetto: - Regolamento recante la modalità per l'accertamento e la certificazione di morte -, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che sia trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi decapitazione o di maciullamento.

(2) Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02/12/1975 n. 644 e s.m.i., non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29/12/1993 n. 578 e con Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/1994.

CAPO III FERETRI

Articolo 5

Deposizione della salma nel feretro. Tempo massimo entro cui procedere alla sepoltura della cassa metallica o all'inumazione della salma.

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente caratteristiche di cui al successivo art. 6.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

(6) Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15/04/ al 15/10 (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato all'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere prestata richiesta scritta e motivata al servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 6

Feretri per inumazione, cremazione e trasporto

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino ecc);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- La preparazione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R.- 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o esumate ai sensi del successivo art. 28, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

- i feretri provenienti da altri Comuni con percorso superiore a 100 Km o provenienti dall'estero devono essere racchiusi in casse con materiale biodegradabile autorizzato dal Ministero della Sanità;

- è fatto obbligo alle imprese private operanti nel campo del trasporto funebre, di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno ogni qualvolta il feretro debba essere inumato - quando sia prescritto ai sensi della disposizione del D.P.R. 19/09/1990 n. 285 la duplice cassa - con l'avvertenza che in caso di inadempienza il feretro non verrà accettato nel cimitero;

- si applicano le disposizioni agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

- per i trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

b) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera a) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero prima che sia trascorso un anno dall'inumazione, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro. Trascorsi due anni dalla morte questa procedura non si rende necessaria.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impegnato un doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere asportata la cassa metallica esterna al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 7

Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettere a) e lettera b) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 8

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente della cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 9

Modalità del trasporto e percorso

(1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si eseguono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(3) Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.

Articolo 10

Trasporti funebri

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 11

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 6; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore del decesso, dovrà essere eseguito il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

(4) Non è consentito lo svolgimento dei funerali nei giorni festivi tranne in situazioni di particolare necessità previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 12

Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 13

Trasferimento di salme senza funerale .

(1) Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 14

Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASI- prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto

del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, o la cremazione.

(3) E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASI- dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine di trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 15

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) Per i moti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione /al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 16

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 17

Trasporto di resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di riconoscimento.

(5) Per le ceneri sono in vigore le norme dettate dalla Legge 30/3/2001 n. 130.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 18

Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale o con l'affidamento del servizio esternalizzandolo.

(4) Le operazioni di inumazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai cimiteri.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 19

Ammissione nel cimitero

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune, di persone nate nel territorio del Comune, o che, ovunque decedute o nate, hanno avuto, in vita, nel Comune, la propria residenza. In tutti gli altri casi è necessario il parere del Sindaco che valuterà di volta in volta l'ammissibilità della autorizzazione.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 21

Zone e spazi cimiteriali

- (1) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi di inumazione concesse a privati;
 - c) cellette ossario o nicchie cinerarie
 - d) ossario comune;
 - e) aree o tombe di famiglia o monumentali.
- (2) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 22

Tumulazioni e sepolture private

- (1) Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Articolo 23

Manutenzioni

- (1) Le spese di manutenzione delle tombe preesistenti sono in solido a carico dei privati concessionari

Articolo 24

Tombe di famiglia

- (1) Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni
- (2) Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
- (3) Nel secondo caso le persone o le famiglie concessionarie possono

trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

- (4) Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - a. Gli ascendenti e discendenti in linea diretta di qualunque grado;
 - b. I fratelli e le sorelle consanguinee;
 - c. Il coniuge.
- (5) Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al numero (3) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
- (6) Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione del Consiglio comunale.
- (7) Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati e collaudati dagli Uffici competenti, nel rispetto delle normative vigenti. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (8) Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (9) Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte del titolare della concessione o avente diritto a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo, con libertà di nuova concessione secondo le vigenti tariffe. Nulla potrà vantare il rinunciatario.
- (10) Le concessioni delle tombe di famiglia esistenti hanno la durata di anni cinquanta, salvo rinnovo. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale, tale deliberazione andrà pubblicata e resa disponibile alla popolazione. Nel caso invece di domanda di rinnovo o di constatata regolarità della concessione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
- (11) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D. P. R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
- (12) Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'articolo 98 e 99 del DPR 285/1990.

Articolo 25

Tombe individuali e nicchie ossario

- (1) Le tombe individuali possono contenere un solo feretro fatto salvo il caso di cui all'articolo 5 comma (2)
- (2) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta concessione, o ai suoi eredi.
- (3) Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo il diritto di concessione individuale, che può avere una durata da anni venti fino ad un massimo di anni trenta.
- (4) Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso della tomba individuale facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
- (5) I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali nicchie ossario individuali
- (6) In particolari casi e previa autorizzazione del Sindaco è possibile riunire i resti mortali di due persone in una sola nicchia ossario, qualora lo spazio lo consenta.
- (7) È possibile utilizzare le nicchie ossario per riporre le urne cinerarie.

CAPO III SEPOLTURE

Articolo 26

Inumazione

- (1) Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento.
- (2) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni o private:
 - a) sono comuni le sepolture ad inumazione della durata di almeno venti anni dal giorno del seppellimento,;
 - b) sono private le sepolture ad inumazione della durata da venti a trent'anni, effettuate nell'apposita area, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Municipale

Articolo 27

Inumazioni gratuite

- (1) Le sepolture comuni sono invece gratuite, come previsto dal D.L. 27/12/2000 n. 392 convertito con modificazioni nella Legge 28/02/2001 n. 26 nel caso di persone:
 - a) Indigenti;
 - b) appartenenti a famiglie bisognose;
 - c) per i quali ci sia disinteresse da parte dei familiari;

CAPO IV ESUMAZIONI

Articolo 28

Esumazioni ordinarie

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di venti anni,
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
- (3) Le esumazioni ordinarie vengono eseguite in ordine cronologico in relazione alla data riportata sul registro di seppellimento nelle aree comuni mentre nelle aree private allo scadere della concessione e comunque non prima che siano trascorsi anni venti dalla data del seppellimento.

Articolo 29

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e con avviso notificato ai parenti prossimi dei defunti.
- (4) In caso di parenti non immediatamente rintracciabili è permesso conservare temporaneamente i resti mortali per giorni novanta in apposita cassetta di zinco; trascorso tale periodo sarà possibile mettere i resti nell'ossario comune.

Articolo 30

Esumazione straordinaria

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Salvo i casi ordinari dall'Autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 31

Esumazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite dal Comune.

(2) Le esumazioni sono sottoposte a pagamento delle spese in tutti i casi, tranne nel caso di famiglie indigenti o bisognose o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (D.L. 27/12/2000 n. 392 Convertito in Legge 28/2/2001 n.26) oppure nel caso contemplato al paragrafo 3 dell'art. 27.

Articolo 32

Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune , a meno che gli interessati facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90. Sono fatti i casi di cui all'articolo 29 comma (4)

(2) La concessione delle cellette ossario avviene normalmente in concomitanza con la riesumazione dei resti. É in facoltà della Giunta comunale stabilire una deroga a tale criterio in presenza di un numero di cellette ossarie superiore al fabbisogno ordinario. Nell'assegnazione delle concessioni si segue l'ordine di presentazione delle domande.

(3) La concessione delle cellette ossario ha la durata di venti anni e può essere rinnovata alla scadenza per un uguale periodo.

Articolo 33

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvedere a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti.

Articolo 34

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 35

Autorizzazione alla cremazione

- (1) L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
- (2) Per coloro che al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno al momento dell'adesione alla associazione o se questi non sia stato in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- (3) La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
- (4) Per la cremazione di cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
- (5) Si definisce resto mortale:
 - Il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere

- Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.
- (6) In occasione della estumulazione di salma per l'invio alla cremazione, trascorsi i prescritti venti anni dal decesso, di norma, non si procede alla verifica dello stato della salma. Nel caso di richiesta, tale verifica sarà soggetta al pagamento di apposita tassa.
- (7) Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica la stessa procedura prevista per la cremazione di cadavere salvo che:
 - L'autorizzazione può essere concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - Non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
- (8) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 36

Affidamento e dispersione delle ceneri

(1) Nel rispetto della volontà del defunto , soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.

(2) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione ed il Comune, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

(3) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

(4) Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

(5) In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Articolo 37

Procedura per l'affidamento

- (1) Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario deve indicare per iscritto:
 - i propri dati anagrafici e la residenza;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia di profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale procedente della variazione del luogo di conservazione;
 - la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
- (2) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Articolo 38

Modalità di conservazione

- (1) L'urna contenente le ceneri può essere:
 - tumulata
 - inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
 - conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
 - consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 36.
- (2) Per consentire la tumulazione, inumazione e conservazione dell'urna cineraria, nell'ambito del cimitero verranno utilizzati gli appositi spazi.
- (3) Gli atti di affidamento e di dispersione esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Rossa. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Articolo 39

Luoghi di dispersione delle ceneri

- (1) La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - nei corsi d'acqua;
 - in aree naturali appositamente individuate;
 - in aree private.
- (2) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada)
- (3) La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- (4) La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti.

Articolo 40

Procedura per la dispersione

- (1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione, il soggetto incaricato di eseguirla deve indicare per iscritto:
 - i propri dati anagrafici e la residenza;
 - la data e il luogo di dispersione delle ceneri;
 - il luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al Cimitero che provvederà allo smaltimento;
 - eventualmente, in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa;
 - in caso di dispersione in area privata, l'autorizzazione scritta alla dispersione delle ceneri da parte del soggetto proprietario dell'area stessa.
- (2) In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al cimitero comunale per lo smaltimento, dovrà essere pagata l'apposita tariffa.
- (3) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Articolo 41

Senso comunitario della morte

- (1) Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, a cura dei parenti del defunto o di altri soggetti interessati, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici dello stesso.
- (2) Al momento della dispersione delle ceneri sono ammesse forme rituali di commemorazione.

Articolo 42

Informazione ai cittadini

- (1) Il Comune favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
- (2) Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dal Comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43

Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone di stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
- (3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo veicolo, fissando i percorsi.

Articolo 44

Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie;
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la previa autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funebri senza la

preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

o) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono alla zone immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

(4) In ogni caso è facoltà dell'addetto alla vigilanza identificare i trasgressori per applicare le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 45

Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per la celebrazione che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 46

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero, in ogni caso dovrà essere rispettata la tipicità di un cimitero di montagna evitando tipologie di tombe non consone allo stile sopracitato, tenendo presente che le misure standard per le lapidi devono essere le seguenti:

a) altezza 90 cm.;

b) larghezza 60 cm.;

c) lunghezza 1,20 cm;

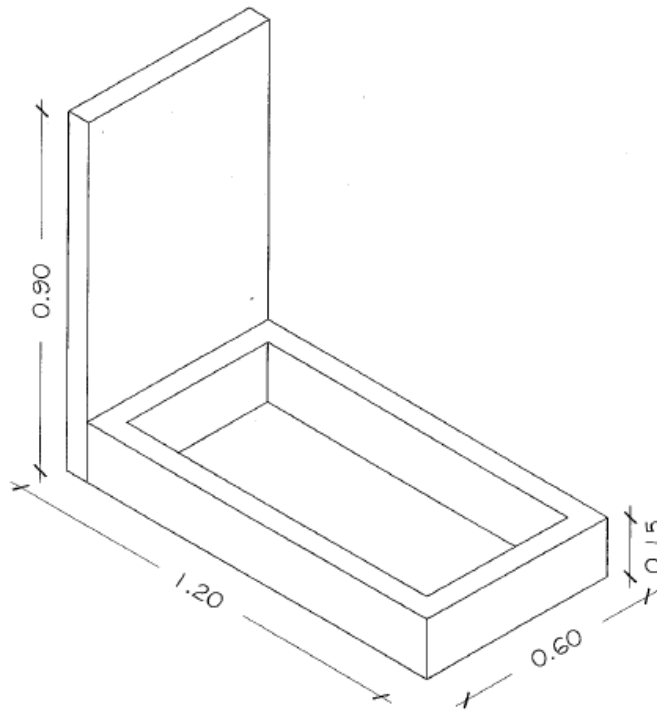
con l'obbligo di predisporre le lapidi con uno spazio aperto di sufficiente ampiezza previo versamento del diritto fisso di posa lapide.

(2) Ogni epigrafe deve contenere almeno le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(5) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.



Dimensioni Max Tombe

Articolo 47

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 48

Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 34 in quanto applicabili.

TITOLO III
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 49

Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 43 e 44 in quanto compatibili.

Articolo 50

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale operante nel cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale del cimitero è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

e) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso:

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

(4) Il personale del cimitero è sottoposta a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 51

Funzioni - Licenza

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - e) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 52

Divieti

- (1) E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO IV DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 53

Mappa

(1) Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Articolo 54

Annotazioni in stampa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o concessione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 55

Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

(1) Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del Decreto Leg.vo 05/02/1997 n. 22, occorre fare riferimento a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 122-19675 del 02/06/1997 e n. 29-24570 del 11/05/1998 e dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Articolo 56

Tariffe cimiteriali - Criteri

(1) Le tariffe cimiteriali per i servizi previsti nel presente Regolamento saranno annualmente determinate dalla Giunta Comunale in relazione ai costi degli stessi.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno in entrata in vigore del presente.

Articolo 58

Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o l'approvazione di croci, lapidi ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 59

Norma transitoria

(1) Restano con l'entrata in vigore del presente sanati gli atti di modifica di intestazione di tombe di famiglia, fermo restando che la decorrenza della concessione è fissata dall'atto originario. Se non esiste l'atto originario la scadenza sarà di anni 50 dalla data della stipula della nuova concessione.

(2) Per le concessioni di tombe di famiglia per le quali non è possibile rinvenire agli atti copie dei contratti di concessione si presumeranno già trascorsi i termini di concessione salva prova contraria da addursi da parte degli eredi concessionari.

Articolo 60

Norma di rinvio

(1) Il presente Regolamento potrà essere automaticamente integrato, a seguito di emanazione di leggi da parte dello Stato italiano o della Regione Piemonte che ne modificassero in maniera sostanziale le norme in esso contenute.